

comune di
PRATO



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.**71** del **17/01/2023**

Oggetto: **Protezione Civile - Chiusura tratti piste ciclabili cittadine**

Proponente:

PG Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile

U.O. proponente:

PG3 Protezione Civile



Il Sindaco

nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità territoriale di Protezione Civile

Visto

il bollettino di “valutazione delle criticità” emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana (CFR) in data 17 gennaio 2023 alle ore 13.11 e il relativo scenario di rischio “idrogeologico-idraulico” relativamente alla zona di allerta “B” alla quale fa riferimento il territorio del Comune di Prato;

che i livelli idrometrici dell’intero reticolo idraulico minore presente sul nostro territorio comunale sono costante crescita nel corso delle ultime ore;

Preso atto che

alcuni tratti delle piste ciclabili cittadine costeggianti il Fiume Bisenzio si sviluppano a livello arginale di sponda e quindi sono soggetti ad allagamento nel caso di particolare incremento dei livelli idraulici;

i tratti aventi le caratteristiche descritte sono regolamentati da dispositivi di interdizione di accesso (catene removibili);

Ritenuto

di dover disporre provvedimenti a garanzia dell’incolumità pubblica, prevenendo – per quanto possibile – condizioni di pericolo per la cittadinanza;

Visti

- l’art. 54 della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della Legge 23 maggio 2008 n. 125;
- l’art. 3 comma 1 lettera c) del Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- l’art. 12 comma 5 lettera a) del citato Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- l’allegato 1 alla delibera Giunta Regionale Toscana n. 395 del 2015;

ORDINA



la chiusura delle piste ciclabili a livello di sponda sul territorio comunale.

Le disposizioni di cui sopra saranno valide a decorrere dalla firma e pubblicazione della presente Ordinanza fino a revoca della stessa.

La divulgazione della presente ordinanza avverrà mediante l'affissione della stessa all'Albo Pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione locali, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e divulgazione mediante l'uso dei social network istituzionali.

Dispone che la presente ordinanza, ai sensi del citato art. 54 del D.Lgs. 267/2000, sia preventivamente comunicata al Prefetto di Prato anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari ritenuti utili per la sua attuazione.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma; della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Matteo Biffoni